



# COMUNE DI GROSOTTO

Provincia di Sondrio

## Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 11 DEL 27-06-2024

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2024**

L'anno duemilaventiquattro addì ventisette del mese di Giugno, alle ore 21:00, presso la Casa comunale, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
SALA DELLA CUNA ANTONIO	X	
TRINCA COLONEL TIZIANO	X	
CARNINI EMANUELE	X	
ROBUSTELLI FABIO	X	
LUCCHINI VALENTINO	X	
CASPANI MARIKA	X	
SFORACCHI ANDREA	X	
TOGNOLI DAVIDE	X	
PATELLI GUIDO		X
DELL'ACQUA GIAN FRANCO	X	
SIMONELLI BRUNO	X	

Numero totale PRESENTI: 10 – ASSENTI: 1

Assiste all'adunanza la DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, AVV. ANTONIO SALA DELLA CUNA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Sindaco illustra l'argomento evidenziando che l'aumento delle tariffe discende direttamente dal PEF.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- la Legge di stabilità n. 147/2013 che ha istituito l'Imposta Unica Comunale – IUC composta dalla TARI (Tassa Rifiuti), TASI Tassa Servizi Indivisibili, ed I.M.U. Imposta Municipale Propria), e successive modificazioni;
- la Legge finanziaria n. 160 del 27 dicembre 2019 che all'art. 1, *comma 738 che recita* "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";
- il D.L. n. 16/2014 e s.m.i, ed in particolare l'art. 1 che, al comma 683 recita: "Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili".

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Richiamato il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021 che stabilisce che:

- a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Visto il DI 39/2024 convertito con modifiche dalla L. 67/2024 che prevede, per il solo anno 2024, il differimento del termine per l'approvazione dei piani finanziari e delle tariffe Tari da parte dei Comuni al 30 giugno, in deroga a quanto stabilito dal comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021;

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri

di riconoscimento dei costi efficienti;

- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- I chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- la delibera N. 363/2021/R/rif del 03/08/2021, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", con la quale ARERA ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025;
- la Determina 2/2021 DRIF di ARERA avente ad oggetto "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024- 2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";
- La delibera 386/2023/R/Rif che prevede anche l'istituzione di un conto perequativo dedicato alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, con l'introduzione di apposita componente perequativa unitaria[A1]

**RILEVATO** che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

**RICHIAMATO** il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di n. 18 del 31.07.2014, come modificato da ultimo dalla deliberazione n. 10/2023;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. xx in data odierna è stata approvata la revisione infraperiodo del Piano finanziario tari 2024-2025, che espone la suddivisione tra costi fissi e variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

RICORDATO CHE il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, come sopra approvato espone un costo complessivo di € 250.098,00 ripartito in:

- € 156.830,00 relativamente alla parte variabile
- € 93.268,00 relativamente alla parte fissa ;

DATO ATTO che le tariffe verranno calcolate al netto delle detrazioni e quindi sull'importo di € 243.718,00 di cui:

costi variabili:	€	152.666,00
costi fissi:	€	91.052,00

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

CONSIDERATO che :

l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa

deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

**DATO ATTO** che la provincia di Sondrio con nota prot. com n. 1391 del 23.02.2024 ha comunicato che con deliberazione del Presidente della Provincia n. 19 del 21.02.2024 l'aliquota del tributo provinciale è stata fissata nella misura del 4%;

**APPRESO** che la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

**PRESO ATTO** che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del citato Regolamento comunale e del Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

**RICORDATO** che ai sensi dell'art. 1, comma 652, il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

**CONSIDERATA** l'opportunità concessa dal legislatore con l'istituzione della TARI di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

**PRESO ATTO** inoltre che la determinazione delle tariffe tiene conto della partizione del gettito della tariffa suddiviso tra quota fissa e quota variabile secondo indicazioni di ARERA e tra utenze domestiche e utenze non domestiche secondo criteri razionali, con il riparto sotto riportato:

- 20 % a carico delle utenze NON domestiche;
- 80% a carico delle utenze domestiche;

**CONSIDERATO** che si è ritenuto di mantenere invariati i coefficienti già stabiliti negli anni precedenti, confermati da ultimo con delibera CC 12/2023 per l'applicazione della parte variabile della tariffa;

**VISTE** le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative di cui all'art.1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013;

**PRESO ATTO** che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

**VISTO** il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

**RILEVATO** che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dai Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

**CON VOTI** favorevoli n. 8 n. 2 astenuti, (Dell'Acqua, Simonelli) espressi nelle forme di legge da n. 10 consiglieri presenti,

## **DELIBERA**

Di Dare Atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di Prendere Atto del PEF 2024 -2025 approvato con la precedente delibera n. 10 in data odierna, dando atto che il suddetto Piano finanziario costituisce atto prodromico e presupposto per l'approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui all'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013;

Che il suddetto PEF 2024 ammonta ad € 250.098,00 di cui € 156.830,00 per costi variabili ed € 93.268,00 per costi fissi;

CHe le tariffe verranno calcolate sulla base del Pef al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n.2/drif/2021 nell'importo di € 243.718,00 di cui e 152.666,00 per costi variabili ed 91.052,00 per costi fissi

Di Determinare per l'anno 2024 la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche:

PARAMETRO	COPERTURA
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle <b>utenze domestiche</b>	<b>80%</b>
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle <b>utenze non domestiche</b>	<b>20%</b>

1. Di Determinare per l'anno 2024 le seguenti tariffe in conformità al Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani:

#### Utenze domestiche anno 2024

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/mq)	Tariffa (€/mq)
<b>FASCIA A</b>	1	0,67	0,95	<b>1,62</b>
<b>FASCIA B</b>	2	0,67	1,11	<b>1,78</b>
<b>FASCIA C</b>	3	0,67	1,21	<b>1,88</b>
<b>FASCIA D</b>	4	0,67	1,28	<b>1,95</b>
<b>FASCIA E</b>	> 4	0,67	1,34	<b>2,01</b>

#### Utenze non domestiche anno 2024

Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,93	1,70	<b>2,63</b>
2 - Campeggi, distributori carburanti	0,93	1,27	<b>2,20</b>
3 - Stabilimenti balneari	0,93	1,27	<b>2,20</b>
4 - Esposizioni, autosaloni	0,93	1,27	<b>2,20</b>
5 - Alberghi con ristorante	0,93	1,70	<b>2,63</b>
6 - Alberghi senza ristorante	0,93	1,70	<b>2,63</b>
7 - Case di cura e riposo	0,93	1,70	<b>2,63</b>
8 - Uffici, agenzie,	0,93	1,70	<b>2,63</b>
9 - Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,93	1,70	<b>2,63</b>
10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,93	1,70	<b>2,63</b>
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,93	1,70	<b>2,63</b>
12 - Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,93	1,27	<b>2,20</b>
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,93	1,27	<b>2,20</b>
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,93	1,27	<b>2,20</b>
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,93	1,27	<b>2,20</b>
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,93	2,83	<b>3,76</b>
17 - Bar, caffè, pasticceria	0,93	2,26	<b>3,19</b>

18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,93	2,26	<b>3,19</b>
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	0,93	2,26	<b>3,19</b>
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,93	2,83	<b>3,76</b>
21 - Discoteche, night club	0,93	1,70	<b>2,63</b>

Di Dare Atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2024;

Di Dare Atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

Di dare atto inoltre che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

a. €.0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

b. €.1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Di Riservarsi la modifica delle tariffe TARI in sede di verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000;

Di Stabilire per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 21 comma 2 del Regolamento TARI, le seguenti scadenze per il versamento della TARI :

1^ rata "acconto":	02.09.2024
2^ rata "saldo":	02.12.2024

Di Dare Atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;

Di Stabilire che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2024, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2023 in acconto e delle tariffe 2024 a conguaglio;

Di Provvedere ad inviare, entro 30 giorni, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;

Di Dichiarare, con separata votazione unanime favorevoli, espressa in forma palese da n. 10 consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
*AVV. ANTONIO SALA DELLA CUNA*

Il Consigliere Anziano  
*Ing. TRINCA COLONEL TIZIANO*

Il Segretario  
*DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO*

---

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario  
DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO

---

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**

[\[A1\]](#)Inserita anche qui

---



# COMUNE DI GROSOTTO

Provincia di Sondrio

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, SULLA PROPOSTA DI  
DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER  
L'ANNO 2024**

---

Il sottoscritto, responsabile dell'Area , formula il proprio parere  
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Eventuali note o prescrizioni:

Grosotto, 24-06-2024

Il Responsabile del Servizio  
DANIELA MERRI

---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



# COMUNE DI GROSOTTO

Provincia di Sondrio

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, SULLA PROPOSTA DI  
DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER  
L'ANNO 2024**

---

Il sottoscritto, responsabile dell'Area Economico Finanziaria, formula il proprio parere  
Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Eventuali note o prescrizioni:

Grosotto, 25-06-2024

Il Responsabile del Servizio  
**DANIELA MERRI**

---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



## COMUNE DI GROSOTTO

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11/2024

#### **OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2024**

pubblicata all'albo pretorio di questo ente dal 10-07-2024 al 25-07-2024 ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Grosotto, 10-07-2024

Il Responsabile della Pubblicazione

*DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO*